Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19131 **Data: 19/01/2020**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Ricorso HC Valpellce Bulldogs relativo all'incontro (14512) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palagorà (MI) il 04/01/2020 tra Milano Rossoblu (773) e HC Valpellice Bulldogs (637).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' **()** .

D) Motivazione:

()

Il Giudice Unico Sportivo

- esaminato il ricorso presentato dalla società HC Valpellice Bulldogs ASD relativo all'incontro valevole per il Campionato Nazionale IHL Division 1 disputato in Milano in data 04.01.2020 tra la propria squadra e quella dell'HC Milano Bears Rossoblu, nel quale si lamenta il mancato intervento sanzionatorio da parte del direttore di gara sig. Willy Vinicio Volcan nei confronti del giocatore della squadra di casa Andrea Fadani, nonostante lo stesso, al minuto 59,56, avesse ripetutamente e violentemente colpito con numerosi pugni al volto il proprio atleta Nicolò Porporato;
- presa visione del filmato prodotto dalla società ricorrente che evidenzia effettivamente l'aggressione con pugni perpetrata da un giocatore della squadra di casa ai danni di un avversario, rimasto sostanzialmente inerte ed incapace di opporre una difesa dinanzi alla subenda condotta violenta;
- preso atto che dal foglio di fine gara non si rilevano penalità inflitte ai danni del Fadani Andrea, né di altro giocatore, in corrispondenza del minutaggio della partita indicato dalla società reclamante (minuto 59,56);
- esaminato altresì il certificato medico di pronto soccorso dell'Ospedale di Pinerolo dd.05.01.2020 che attesta a carico del Porporato Nicolò "segni contusivi discreta rilevanza in regione fronto-temporale dx; escoriazione frontale sin.";
- ritenuto necessario, all'esito dell'esame della citata documentazione prodotta, un approfondimento d'indagine diretto a verificare, attraverso la precisa ricostruzione della dinamica degli avvenimenti segnalati dalla ricorrente, la fondatezza della denuncia e la sussistenza di eventuali profili di responsabilità disciplinare in particolare a carico di:
- a) il direttore di gara per avere omesso qualunque interevento sanzionatorio a carico dell'autore dell'aggressione documentata dalla ripresa filmata in atti, oltrechè, eventualmente, per avere ritardato il tentativo di interrompere la condotta violenta che si stava consumando dinanzi a sé;
- b) il giocatore della squadra di casa autore dell'aggressione perpetrata ai danni di un avversario, come documentato dalla ripresa filmata.
- tutto quanto premesso,

dispone

a cura dell'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.S.G. la **trasmissione degli atti al Procuratore Federale** per lo svolgimento delle richieste indagini.

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi